

		
<p align="center">ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</p> <p>Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034</p> <p>C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it - www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p align="center">COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</p> <p>Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) F. e P. I. 00161500913</p> <p>Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378</p> <p>www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p align="center">UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</p> <p>Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR)</p> <p>C.F. e P.I.: 01295640914</p> <p>Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329</p> <p>www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 52
DEL 16.11.2017**

OGGETTO: Trasporto pubblico non di linea – conclusione del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti della Ditta Pintus Francesca Raffaella & C. s.a.s. Revoca Licenza NCC n. 2/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti:

- L'art 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, “T.U.EE.LL.”;
- Il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto n. 1 del 03.01.2017, con il quale il Sindaco ha attribuito la Responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all' Arch. Alberto Mura;

Premesso:

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2011 è stato approvato il Regolamento per il Servizio di Noleggio veicoli con Conducente per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea presso il Comune di Modolo;
- Che Con propria determinazione n. 25/2013 è stato approvato il bando di concorso, per titoli, per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente da svolgere con autovetture fino a nove posti a sedere compreso il conducente;
- Che alla data di scadenza del Bando sono pervenute n. 2 domande di partecipazione;
- Che in data 25/06/2013 – verbale prot. n. 2057 – è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori beneficiari delle due licenze messe a Bando, di cui la Licenza n. 2 risulta

assegnata alla Ditta Pintus Francesca Raffaella & C. s.a.s., con sede in Bosa – 08013 (OR) – Loc. Abba Mala P.IVA 01127740916;

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015 è stato stabilito il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico non di linea ed in particolare l'art. 6 delle linee guida, allegate alla citata Deliberazione, impongono ai Comuni ogni anno la trasmissione all'Assessorato dei Trasporti l'elenco delle attività autorizzate ed effettivamente in esercizio;
- Che con nota dell'Assessorato Regionale ai Trasporti del 31.08.2017, prot. n. 1384 del 01.09.2017, è stato richiesto il monitoraggio per l'annualità in corso con compilazione e successiva trasmissione di apposita scheda riepilogativa delle licenze effettivamente attive e regolarmente in possesso dei requisiti;

Dato atto che con propria nota del 19.09.2017, prot. n. 1491, regolarmente notificata alla Ditta Pintus su menzionata (a mezzo di raccomandata A/R), è stato comunicato l'avvio del procedimento di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico non di linea e sono state richieste informazioni e documenti attestanti l'attuale possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio stesso;

Preso atto della documentazione prodotta dalla Signora Pintus, assunta al protocollo in data 03.10.2017 con n. 1558, la quale risultava essere incompleta, sulla base dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Comunale recante la disciplina del servizio di NCC, ed in particolar modo con riguardo all'indicazione dell'area in cui è localizzata la rimessa del veicolo ed il titolo che ne legittima la disponibilità presso il territorio Comunale di Modolo;

Richiamata la propria Determinazione del 10.10.2017, n. 48 di avvio del procedimento di istruttorio, ai sensi dell'art. 7, 8 e 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii, al fine di verificare se ricorrono o meno i presupposti per l'eventuale adozione di un provvedimento di decadenza/revoca del titolo (Licenza n. 2/2013) rilasciato da questo Comune alla Sig. ra Pintus Francesca Raffaella nata a Marino in data 05.08.1971 e residente a Bosa – 08013 – OR in Loc. Abba Mala – C.F. PNTFNC71M45E958D – nella qualità di legale rappresentante della omonima Ditta – C/ P.I.: 01127740916, per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente a mezzo autovettura fino a 9 posti, compreso l'autista, modello Ford Transit Tourneo targato DP535VZ.

Vista la propria nota, n. 1590 del 10.10.2017, di sospensione dei termini del procedimento di preavviso di revoca della licenza, stabilendo come termine di conclusione del procedimento stesso il 17 novembre 2017; richiedendo ad integrazione, alla Ditta in questione, al fine di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, in particolare, in relazione alla dichiarazione della disponibilità dell'area sita nel territorio del Comune di Modolo, destinata al ricovero dell'automezzo adibito al trasporto con noleggio con conducente, nel dettaglio delle generalità del proprietario dell'area in questione con l'indicazione precisa della particella catastale e del foglio mappale;

Preso atto della ulteriore documentazione prodotta dalla su menzionata Signora Pintus, legale rappresentante della Ditta in oggetto, assunta al protocollo del Comune di Modolo in data 26.10.2017, con n. 1697, nella quale si dichiara la disponibilità dell'area, sita nel Comune di Modolo, Località Canales, di proprietà Germani Santona, foglio mappale n. 6 con particella n. 163;

Dato atto che con nota n. 1707, del 26.10.2017 veniva richiesto al Responsabile del Servizio Amministrativo, di procedere d'ufficio per il necessario riscontro sulla disponibilità ed esistenza

dell'area adibita ad autorimessa, nella proprietà su menzionata, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con uno o più sopralluoghi successivi e conseguente verbalizzazione al fine di confermare o meno le indicazioni rese dalla Sig.ra Pintus, di cui sopra;

Preso atto che:

- in data 30.10.2017 e 02.11.2017 l'Istr. Amm.ivo Piras Francesca Pasqualina e l'Istr. Amm.ivo Addis Ilenia, in servizio presso l'Area Amministrativa-Finanziaria e Sociale, si sono recate nell'area sita nel Comune di Modolo, Località Canales, foglio mappale n. 6 con particella n. 163 di proprietà dei Germani Santona;
- la verifiche sulla presenza di una zona adibita ad area di sosta e ricovero di un veicolo con noleggio con conducente, presso l'area in questione ha dato esito negativo;
- nel corso dei diversi sopralluoghi, sono stati effettuati di n. 10 rilievi fotografici ed un video in notturna da cui si evince l'assenza dei proprietari o di chiunque titolato a fare uso dell'area sottoposta a verifica;
- è stata rilevata l'assenza di una zona delimitata, all'interno della proprietà, adibita ad area di sosta e ricovero di un veicolo per noleggio con conducente;
- sono state intervistate a tal proposito, i signori che abitano al confine e nelle aree prospicienti il sito oggetto del sopralluogo, a cui è stato domandato se fossero o meno a conoscenza, della presenza, nella proprietà di cui trattasi, di una zona adibita ad area di sosta e ricovero di un veicolo con noleggio con conducente e di aver visto transitare, sostare il mezzo di trasporto NCC, riconoscibile dalle effigi, la cui risposta è stata negativa e nello specifico "mai".

Evidenziato che:

1. ai sensi delle previsioni contenute nel Regolamento Comunale sul servizio di noleggio con conducente di questo Comune, requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del detto servizio presso il Comune di Modolo è la disponibilità, nel medesimo territorio Comunale, di una rimessa da intendersi come area idonea allo stanziamento dei mezzi di servizio;
2. la previsione della disponibilità di una rimessa localizzata nel territorio Comunale (presente, in verità, prima di tutto nella legge n. 21/1992), è immediatamente finalizzata a garantire che il servizio stesso, pur potendo essere espletato senza limiti spaziali, cominci presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio Comunale;
3. ciò risponde all'esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è Ente esponenziale;
4. la prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'Ente è, quindi, come sottolineato dal Consiglio di Stato in una recente decisione(Cons. St., Sez. V, 23.06.2016 n. 2808) "coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo <...> (art. 1 della citata L. n. 21/1992).

Ritenuto, pertanto, che il suddetto beneficiario non risulta in possesso di requisiti essenziali, configurandosi quale ovvia conseguenza la revoca della licenza a suo tempo concessa;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

Attesa la propria competenza ai sensi del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

DETERMINA

DI DICHIARARE decaduta e, pertanto, **REVOCARE** l'autorizzazione n. 2 del 25/06/2013 di noleggio con conducente ancorata al mezzo autovettura fino a 9 posti, compreso l'autista, modello Ford Transit Tourneo targato DP535VZ, riferita della Signora Francesca Raffaella nata a Marino in data 05.08.1971 e residente a Bosa – 08013 – OR in Loc. Abba Mala – C.F. PNTFNC71M45E958D – nella qualità di legale rappresentante della omonima Ditta – C/ P.I.: 01127740916;

DI TRASMETTERE, copia delle presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- All'interessato a mezzo PEC;
- Alla Giunta Municipale;
- All'Ufficio Amministrativo - Finanziario;
- All'Albo Pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza,
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 1199.

Per quanto non contemplato dalla presente determinazione troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Alberto Mura

